

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ACQUI/IN/CONTRO SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUI TERME AL VIA DEL
SOPRANO 128

Numero REA: AL - 207362

Codice fiscale: 01876350065

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n.16908

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di ACQUI TERME la Società cooperativa denominata

**“COOPERATIVA SOCIALE ACQUI/IN/CONTRO
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA”**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'art. 10, comma 8 D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Art. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 SCOPO

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, ha lo scopo di creare spazi di vita, lavoro e socialità, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Scopo dell'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è realizzare inclusione sociale, ovvero offrire a cittadini esclusi, svantaggiati, opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'essenzialità, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

La nostra cooperativa intende operare, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies del R.D. 30 marzo 1942, n° 318 per il quale le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, all'Associazione Nazionale di settore ed alla relativa Associazione Regionale aderente, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci cooperatori, e in particolare dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa e dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dai suoi organi periferici, nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 4 OGGETTO

La società, aspira a dare origine a spazi di vita, lavoro, nuova socialità per persone in difficoltà. La cooperativa intende affermare:

- la centralità della persona, riconoscendo nella diversità un valore positivo in grado di arricchire;
- l'uguaglianza, rifiutando i privilegi, siano essi per merito, titolo o mansione;
- la trasparenza, nelle scelte e nella prativa quotidiana;
- la valorizzazione delle capacità del singolo;

- il confronto continuo.

Le iniziative e l'impegno della Cooperativa vogliono affermare una qualità della vita che abbia come presupposti la solidarietà e nuovi rapporti sociali e umani fondati sulla giustizia, l'eguaglianza, il pluralismo e la tolleranza, per garantire pari opportunità e dignità. Per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività residenziali e non, con valenza riabilitativa, terapeutica, risocializzante, educativa nei settori socio - sanitari, socio - assistenziali, socioculturali, a favore di soggetti svantaggiati;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività di sensibilizzazione delle realtà locali finalizzata all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi di assistenza all'infanzia e sostegno alla famiglia effettuati sia a domicilio, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- assistenza ai giovani, in struttura o a domicilio;
- attività di animazione ed intrattenimento anche di attività artistiche indirizzate a minori, anziani soggetti svantaggiati;
- ogni altro servizio riconducibile al campo dei servizi socio sanitari ed educativi;
- la promozione di attività di formazione per soggetti professionali operanti nel settore socio assistenziale ed educativo;

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà:

- prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato macchine, mobili ed immobili;
- acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività compresa la sede sociale;
- cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato macchine mobili, immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla cooperativa per la sua attività sociale;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- 1) costituire, acquistare quote od azioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese siano esse cooperative, consorzi, società per azioni o a responsabilità limitata, specie se svolgono attività analoghe, complementari od

accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo;

- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi di assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) aderire ad un gruppo paritetico costituito ai sensi dell'art. 2545-septies del C.C.
- 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi altra forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e società partecipate o collegate al movimento cooperativo;
- 5) raccogliere prestiti da soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale predisponendo all'uopo apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.

Inoltre in relazione allo scopo della prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione, la cooperativa si propone anche la realizzazione di un'informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione ed inoltre sulle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità.

TITOLO III SOCI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, che prestano la loro attività nella cooperativa in forma retribuita;
- soci speciali di cui al successivo art. 6
- soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate;

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino

effettivamente attività concorrenti , senza l'assenso dell'organo amministrativo.

Art. 6 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

Se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 26 dello statuto.

Se persona giuridica:

- a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;
- b) i dati anagrafici e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
- c) in allegato, copia dello statuto vigente;
- d) in allegato, copia del verbale dell'organo competente di adesione alla cooperativa

L'organo amministrativo potrà chiedere eventuali altre notizie ritenute necessarie per meglio svolgere l'esame della domanda o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito

dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo deve illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione soci.

Art 7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, delibera:

- 1) la durata del periodo di inserimento che non potrà essere comunque superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

Ai soci speciali non spetterà il ristorno, previsto dall'art. 21

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio iscritto nelle categorie speciali non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla dall'art. 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura

di direzione e conduzione della medesima;

- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- d) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.
- e) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, nella quantità, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione e ratificati dall'assemblea
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'organo amministrativo
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) alla comunicazione tempestiva a mezzo raccomandata o fax su qualunque modifica riguardante gli elementi previsti nella domanda di ammissione.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente. E' fatto divieto ai soci persone fisiche di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto sociale e di lavoro instaurato, può autorizzare deroghe ai divieti previsti dal precedente comma.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa.

Art. 9 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla, entro 60 giorni, al socio interessato, il quale entro successivi 60 giorni, può proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, o per causa di morte;

Art. 11 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare può recedere il socio lavoratore che:

- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4), lett. a) 5

- diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Condizione per l'accoglimento della domanda di recesso da parte del consiglio di amministrazione, è l'assenza di posizioni debitorie di qualunque natura e titolo nei confronti della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso e in assenza di dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, questo si risolverà di diritto a far data dalla delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12 ESCLUSIONE

Il consiglio di amministrazione può escludere il socio cooperatore che, oltre a quanto previsto dalla legge:

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito

3) svolga attività identiche ed affini a quelle della cooperativa, senza l'autorizzazione del consiglio stesso prevista dal precedente articolo 5 ultimo comma

e in particolare il socio lavoratore che:

4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato:

1 per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa

2 per mutuo consenso

3 per dimissioni, anche in periodo di prova

4 per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

5 per perdita di appalto da parte della cooperativa

b) diverso da quello subordinato:

1 per mutuo consenso

2 per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore

3 per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore

5) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto

6) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa

7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della cooperativa.

Art. 13 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi art. 18 e 19, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 20 (ristorno) può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

Art. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14 previa presentazione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e il rappresentante di essi di fronte alla Società.

Art. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 punto 3 ; punto 4, lettera

a) 4; punto 4, lettera b) 3; punto 5 –6 –8 –9 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto del lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità adottate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo del tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In tal caso dall'Organo amministrativo è tenuto a segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) la restante parte a riserva straordinaria;

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo art. 20 è consentita solo dopo aver effettuato le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) - b)

Art. 20 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare l'ammontare o le quantità degli scambi che ogni socio intrattiene con la cooperativa e precisamente :

- il monte ore lavorate
- l'inquadramento professionale;

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 21 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 4) la nomina del presidente del collegio sindacale e dei sindaci ;
- 5) la determinazione dei compensi da corrispondersi agli amministratori e le retribuzioni dei sindaci se nominati;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- 7) l'approvazione di regolamenti interni
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo idoneo, inviata 8

giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, siano tutti presenti od informati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In prima convocazione l'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee sia straordinaria che ordinaria hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, secondo quanto previsto dall'art. 2479 bis 2 comma del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 22 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 23 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del consiglio di Amministrazione, l'amministrazione

della società può essere affidata anche a soggetti non soci. La maggioranza del consiglio deve essere composta da soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. (art. 2383)

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve pervenire a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. (progetto di bilancio, progetto di fusione o scissione) nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci (art. 2544). Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi il cui oggetto riguardi la deliberazione in merito alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento

alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. Allo stesso sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai suoi poteri.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art.24 PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale disgiunta di fronte a terzi ed in giudizio, possono compiere gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e il Vicepresidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 25 COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci deve rispettare le condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2477 e seguenti del c.c..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

TITOLO VI CONTROVERSIE

ART. 26 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali e quelle relative a recesso o ad esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto, disporrà in merito a :

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART 28 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci , eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

Art. 29 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa è considerata indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall' art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto
art. 19 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori)
art. 20 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)

art. 28 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO IN ORIGINALE

Pierdomenico Botto - Enrico Mangini Marana Falconi, notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20, COMMA
3, DEL D.P.R. N.445/2000